



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 20 novembre 2018
(OR. en)

14237/18

LIMITE

RC 30
COMPET 768
IND 342
ECO 95
EF 289
REGIO 119
CADREFIN 349

Fascicolo interistituzionale:
2018/0222 (NLE)

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2015/1588 sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali

REGOLAMENTO (UE) ... DEL CONSIGLIO

del ...

**che modifica il regolamento (UE) 2015/1588 sull'applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 109,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

¹ Parere del 14 novembre 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale).

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio¹ autorizza la Commissione a dichiarare, mediante regolamenti, che determinate categorie di aiuti sono compatibili con il mercato interno e sono dispensate dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
- (2) I fondi dell'UE a gestione centralizzata, vale a dire i fondi in regime di gestione diretta o indiretta dell'Unione (ad esclusione dei fondi in regime di gestione concorrente con gli Stati membri), sostengono un numero crescente di attività nell'interesse comune dell'UE tramite strumenti finanziari o garanzie di bilancio e apportano quindi un contributo particolarmente utile per la crescita e la coesione. È opportuno che la Commissione sia abilitata a dichiarare che, a determinate condizioni, gli aiuti concessi dagli Stati membri, laddove tali aiuti siano erogati mediante questi strumenti finanziari o queste garanzie di bilancio a gestione centralizzata o da essi sostenuti, sono compatibili con il mercato interno e non sono soggetti all'obbligo di notifica. In base all'esperienza della Commissione, tali aiuti non danno luogo a distorsioni significative della concorrenza in quanto rispondono alle condizioni applicabili agli strumenti finanziari o alle garanzie di bilancio pertinenti attuati dagli organismi dell'Unione ed è possibile definire precise condizioni di compatibilità.

¹ Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1).

- (3) La promozione della cooperazione territoriale europea è una priorità importante della politica di coesione dell'UE. È opportuno che la Commissione sia abilitata a dichiarare che, a determinate condizioni, gli aiuti a favore di progetti di cooperazione territoriale europea sono compatibili con il mercato interno e non sono soggetti all'obbligo di notifica. In base all'esperienza della Commissione, tali aiuti hanno solo effetti limitati sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri e possono essere definite chiare condizioni di compatibilità.
- (4) Il campo di applicazione del regolamento (UE) 2015/1588 dovrebbe pertanto essere esteso a queste categorie di aiuti.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2015/1588,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2015/1588 sono aggiunti i seguenti punti:

- "xv) dei finanziamenti erogati mediante strumenti finanziari o garanzie di bilancio dell'UE a gestione centralizzata o da essi sostenuti, qualora l'aiuto sia concesso sotto forma di un finanziamento aggiuntivo fornito mediante risorse statali;
- xvi) dei progetti sostenuti da programmi di cooperazione territoriale europea dell'UE;"

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
